

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	68
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	69
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	72

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 15 settembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.** (Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Amalia SCHIRRU (PD), anche sulla base dei contenuti della relazione introduttiva che ha avuto luogo nella precedente seduta, ritiene che il testo in esame

– sul quale il suo gruppo manifesta un orientamento sostanzialmente positivo – possa essere idoneo a garantire i diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità uditiva, favorendone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, in attuazione dei principi fondamentali della legge n. 104 e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 della Carta costituzionale in tema di eguaglianza sostanziale. Preso atto, peraltro, che il provvedimento in esame richiederà un futuro intervento normativo di attuazione, auspica che il Governo ed i Ministeri interessati possano indirizzare gli enti locali e le regioni ad attuare politiche tese alla diagnosi precoce presso le strutture sanitarie pubbliche e a valorizzare il lavoro delle diverse professionalità interessate, attraverso lo svolgimento di un'adeguata attività di educazione e formazione in grado di coinvolgere sia gli interpreti tradizionali sia gli altri opera-

tori, che possono anche facilitare l'utilizzo di nuove tecniche di comunicazione.

In conclusione, nell'augurarsi che il relatore possa predisporre una proposta di parere che accolga le questioni testé rappresentate, conferma comunque un giudizio favorevole sul provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Michele SCANDROGLIO (PDL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), nel cui ambito dichiara di avere inteso recepire il significato delle considerazioni appena svolte dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

**Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.**

**Testo unificato C. 627 Binetti e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Maria Grazia GATTI (PD), riprendendo talune considerazioni già svolte dai rappresentanti del suo gruppo nell'ambito della Commissione di merito, richiama la necessità di espungere dal testo unificato in esame il riferimento al *burqa* e al *niqab* (anche se tale riferimento è stato inserito a mero titolo esemplificativo), in quanto questo potrebbe configurarsi, a suo avviso,

come un atto fortemente discriminatorio, considerata l'esistenza di altre forme di occultamento del volto attuate per motivi religiosi, che tuttavia non vengono citate all'interno del provvedimento.

Pur comprendendo le ragioni di sicurezza pubblica sottese al testo in esame, paventa inoltre il rischio che le disposizioni appena richiamate – adottate con l'obiettivo di produrre una sorta di « integrazione forzata » di taluni stranieri – possano in realtà produrre un effetto perverso, in quanto suscettibili di pregiudicare una vera integrazione di quelle donne che, costrette dai propri coniugi ad indossare determinati indumenti atti ad occultare il volto, saranno indotte – in virtù del divieto disposto dal provvedimento in titolo – a rimanere a casa e ad astenersi dallo svolgere le normali attività quotidiane.

Per tali ragioni, fa presente che il suo gruppo – ove non fosse soppresso il riferimento alle predette tipologie di indumenti – non potrà che esprimere un giudizio negativo sul testo unificato in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene necessario eliminare dal testo unificato in esame qualsiasi riferimento a specifiche modalità di occultamento del volto messe in atto per motivi culturali o religiosi, al fine di evitare interventi normativi di carattere discriminatorio a scapito di taluni gruppi etnici. Auspica, altresì, la soppressione della norma volta a precludere l'acquisto della cittadinanza da parte di chi è stato condannato per il reato di costrizione all'occultamento del volto, sanzione – a suo avviso – eccessivamente punitiva e inutile, atteso che per soddisfare le esigenze di pubblica sicurezza sarebbe sufficiente rimandare alle disposizioni, già vigenti, del Codice civile. Ritiene, pertanto, opportuno (in linea con quanto esposto dal relatore nel suo intervento introduttivo) delineare in modo più dettagliato l'ambito concreto dei « motivi professionali » che consentono la deroga al divieto di occultamento del volto, elencando le

singole attività lavorative e professionali interessate.

In conclusione, esprime una valutazione complessivamente negativa sul testo in esame, facendo notare che esso tende ad una « integrazione coattiva » degli immigrati e contiene disposizioni inutili e addirittura dannose per la convivenza civile.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel far notare che il riferimento al *burqa* e al *niqab* contenuto nel testo in esame ha un valore esclusivamente esemplificativo, osserva che la disposizione in questione mira ad una reale integrazione degli stranieri nella società e non sembra suscettibile di produrre effetti negativi per la convivenza civile. Giudica, dunque, infondati i timori manifestati da taluni esponenti del gruppo del Partito Democratico, invitando l'opposizione ad evitare interpretazioni estremizzate e forzate del testo unificato, secondo le quali sarebbero addirittura in discussione i diritti delle donne. Ritiene, peraltro, corretto precludere l'acquisto della cittadinanza a chi è stato condannato per il reato di costrizione all'occultamento del volto, osservando che il rispetto dei valori e delle regole della collettività costituisce il presupposto necessario per qualsiasi tipo di integrazione sociale e, quindi, anche per la richiesta di divenire cittadino di un Paese ospitante.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, soffermandosi sul problema del divieto di utilizzo di indumenti di carattere culturale o religioso – a più riprese sollevato nel corso del dibattito – osserva che tale questione compete, a pieno titolo, alla Commissione di merito e, pertanto, non può che essere affrontata in quella sede: nel proprio parere, dunque, la XI Commissione potrebbe soltanto sottolineare la propria incompetenza ad intervenire sul merito di tale disposizione. Concentrandosi, pertanto, sui profili di diretto interesse della Commissione, fa presente di avere predisposto una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), diretta ad accogliere le considerazioni svolte in relazione al problema dei giustificati motivi – di natura professionale – che consentono l'esonero dal rispetto del divieto di occultamento del volto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 4207 – approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato – recante disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XII Commissione;

rilevato che il provvedimento in esame intende garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità uditiva, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese;

preso atto che il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito sembrerebbe rappresentare una sintesi accettabile per la soluzione delle diverse e rilevanti questioni in gioco e, in particolare, della disciplina delle modalità di riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), dell'acquisizione e dell'uso della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde, della ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace degli impianti acustici necessari per la comunicazione;

osservato che, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, l'articolo 2, nel disciplinare le modalità di applicazione del provvedimento, prevede opportunamente che i relativi regolamenti di attuazione determinino, tra l'altro, i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte nell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario;

preso atto che in fase attuativa tutte le misure utili a promuovere il lavoro delle diverse professionalità interessate potranno avere effetti positivi se il Governo indirizzerà le regioni ad attuare politiche tese alla diagnosi precoce presso ogni struttura pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

sotto il profilo della ottimizzazione del lavoro, pur tutelando le professionalità degli interpreti impiegati per la LIS, occorre altresì che la Commissione di merito possa individuare un adeguato percorso di valorizzazione degli stenotipisti e delle ulteriori professioni che, tra l'altro, possono sostenere le nuove tecnologie al servizio delle persone sorde.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 627 Binetti e abb.)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 627 ed abbinato, come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che il provvedimento in esame intende sostanzialmente fare chiarezza, per ragioni di ordine pubblico, sulla disciplina applicabile in tema di riconoscibilità delle persone e di mezzi per l'occultamento del volto;

preso atto, in particolare, che il testo unificato fissa il divieto di celare o travisare il volto (o comunque rendere difficile il riconoscimento personale) in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale;

osservato che l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 2 contempla — anche in presenza di « motivi professionali », oltre che nelle ipotesi previste da disposizioni legislative o da regolamenti — un giustificato motivo per derogare al predetto divieto;

preso atto, pertanto, che la richiamata disposizione sembra consentire l'uso

di eventuali strumenti di lavoro che, per loro natura, possono anche richiedere la copertura del volto da parte del lavoratore o del professionista interessato, senza tuttavia fornire un'ulteriore specificazione delle singole fattispecie che potrebbero, in concreto, giustificare il superamento del divieto previsto;

ritenuto non opportuno, per quanto di competenza della XI Commissione, soffermarsi sul problema del divieto di utilizzo di indumenti di carattere culturale o religioso, che compete, a pieno titolo, alla Commissione di merito, non investendo questioni di natura lavorativa o professionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di delineare in modo più dettagliato l'ambito concreto dei « motivi professionali » che consentono la deroga al divieto di cui in premessa, eventualmente elencando le singole attività lavorative e professionali interessate ovvero rinviando, per la loro puntuale individuazione, ad un apposito atto di natura regolamentare.